

ACCUMULI ITALIA

Progetti Emeren-Matrix

a pagina 2

BIOCARBURANTI

Lettera di Legambiente

a pagina 4

FORNITURE GNL ALL'ITALIA

Garanzia per Mercuria

a pagina 10

VERTICE AIEE

Nuovo presidente

a pagina 12

RICCI AL WEBINAR DI FEDERCONSUMATORI

Fine tutela, Arera: "Ipotesi prezzo benchmark e aste per i vulnerabili"

Bollette elettriche stabili nel terzo trimestre

Un prezzo benchmark che prenda il posto di quello attualmente offerto dalla maggior tutela e aste riservate ai vulnerabili, da tenere 2 anni dopo rispetto alle procedure per gli altri clienti. Sono due ipotesi che sta valutando l'Arera. Intanto il regolatore ha aggiornato le condizioni per le bollette elettriche in tutela.

a pagina 7

Ultima istanza gas, novità su caro-prezzi

a pagina 8

EXTRAPROFITTI

Il contributo va all'esame della Consulta

Analisi dell'ordinanza

Che il prelievo straordinario fosse illegittimo e ingiusto avevamo già avuto modo di evidenziarlo. Ora, a seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, la Consulta potrà valutare i numerosi profili che rendono il siffatto prelievo irragionevole.

a pagina 6

FSRU PIOMBINO



Allocazione capacità per luglio, agosto e settembre (sul sito di QE)

IL DIBATTITO

Gnl, cosa ha insegnato la crisi

Il summit di Olt

La crisi energetica ha dimostrato che le dinamiche di mercato non sono in grado di risolvere da sole una situazione di emergenza, servono adeguate "assicurazioni" politiche e normative.

a pagina 9

L'ASSEMBLEA ASSOPETROLI

Transizione e rete carburanti

Studio Rie su mobilità

"È di palese evidenza che in prospettiva futura, qualunque sarà il mix energetico verso il quale traggarderemo, questa infrastruttura resta un punto imprescindibile". A dirlo il presidente di Assopetroli, Andrea Rossetti, confermato alla guida dell'associazione.

a pagina 11

MATERIE PRIME CRITICHE

Verso focus in Parlamento

Audizioni in Senato

Dopo aver concordato un asse con Francia e Germania per emendare il Critical raw materials act (Crma), il Governo italiano fornisce ulteriori dettagli sulla propria posizione in merito alle materie prime critiche. Urso in Senato entro metà luglio.

a pagina 2


■ AVVISO AI LETTORI

QE torna il 30 giugno

Pubblicazioni sospese il 29 per la festività romana di San Pietro e Paolo. L'aggiornamento del sito e l'invio del Pdf riprenderanno il 30.

Eni valuta gasdotto tra Israele e Cipro

a pagina 10



■ LE DECISIONI DEL CDM

Eolico, il Governo sblocca 200 MW

Ok per quattro progetti tra Puglia, Campania e Umbria. Parere favorevole anche su Paur dell'Emilia-Romagna su 4 MW

a pagina 2



Gli indici energia (a pagina 3)

All'interno

Stretta Governo sui monopattini elettrici	a pag. 4
Bonifiche pv carburanti, si lavora a incentivi	a pag. 11
GO15, Di Foggia vice presidente	a pag. 12
Rifiuti, nasce l'Agenzia della Liguria	a pag. 14

Extraprofiti, il contributo straordinario passa al vaglio della Consulta

Considerazioni a commento della recente ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma che ha ritenuto fondati i numerosi profili di incostituzionalità sollevati sulla norma per il caro-bollette

di **Pietro Bracco*** e **Giulia Giacchetti***

L'infausto esito della vecchia Robin Hood Tax – che poi così infausto per l'Erario non è stato, considerando che l'imposta, ancorché ritenuta illegittimità, è rimasta nelle casse dello Stato – aveva fornito utili indicazioni per poter strutturare in maniera equa e costituzionale un nuovo prelievo su presunti profitti aggiuntivi e straordinari. Di dette indicazioni, tuttavia, il legislatore non ha fatto buon governo nella stesura dell'art. 37 del D.L. 21/2022 istitutivo del c.d. contributo straordinario contro il caro bollette.

Che il prelievo straordinario fosse illegittimo e ingiusto avevamo già avuto modo di evidenziarlo (Pietro Bracco, Un prelievo straordinario illegittimo e ingiusto per il settore, in *Il Sole 24 Ore*, 5 maggio 2022) ed era circostanza nota a tutti gli operatori. Ora, a seguito dell'ordinanza pubblicata il 27 giugno dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, anche la Corte Costituzionale potrà nuovamente apprezzare e valutare i numerosi profili che rendono siffatto prelievo del tutto irragionevole e incoerente rispetto a quella che ne dovrebbe essere la ratio e la funzione.

Infatti, con l'ordinanza n. 2437/2023 (disponibile in allegato sul sito di QE), la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, D.L. 21/2022 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 117 della Costituzione e, in via mediata, dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU; per l'effetto il Collegio ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Ripercorriamo brevemente i profili – valevoli per tutti gli operatori incisi – che rendono il prelievo illegittimo.

La struttura della norma – che, lo ricordiamo, assoggetta a un contributo del 25% la differenza positiva tra il saldo emergente dalle LIPE del periodo ottobre 2020/aprile 2021 a confronto con il periodo ottobre 2021/aprile 2022 – non permette di intercettare in alcun modo "extraprofiti".

Come già evidenziato nell'articolo sopra citato, la capacità contributiva alberga altrove. E infatti, non solo la norma non fa menzione di quella che dovrebbe essere la manifestazione della capacità contributiva che si intende

colpire ma, in ogni caso, l'errata struttura del tributo non consente di intercettare la ricchezza straordinaria prodotta dall'impresa. In spregio, dunque, tanto al principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte quanto ai principi di eguaglianza e capacità contributiva.

Ed è proprio l'erroneità della struttura del tributo a renderlo "inidoneo allo scopo" (per citare il testo dell'ordinanza).

Il contributo grava esclusivamente sulla differenza del saldo delle operazioni rilevanti (esclusivamente) ai fini Iva che, come noto, non hanno nulla a che vedere con i "profitti" e, benché meno, con quelli straordinari. Anche questo profilo è stato ben argomentato nell'ordinanza di remissione che rileva come, prendendo i dati delle LIPE, non si tiene in alcun modo conto di tutti gli oneri di gestione (estremamente gravosi per un'azienda) che, per la loro natura, non confluiscono evidentemente nelle LIPE. È questo il caso del costo del personale (avvantaggiato sicuramente chi, piuttosto che avere del personale in azienda, si affida a contratti di servizi in outsourcing), piuttosto che gli ammortamenti o i derivati realizzati che (se trattati come dovrebbero, ovvero sia fuori campo Iva - rimandiamo al nostro articolo su *Quotidiano Energia*, "Iva e differenziali: fino a che punto si vogliono colpire le imprese energetiche?" del 5 gennaio 2022) non confluiscono nelle dichiarazioni periodiche Iva. Di contro, concorrerebbero alla determinazione del presunto extraprofito elementi che profitto non sono, come le accise o altrettante componenti attive che sono confluite nelle LIPE di quei periodi ma che non hanno il loro contraltare (il costo corrispondente sostenuto a monte) nei medesimi periodi.

Né si può tacere il fatto – anch'esso ritenuto condivisibile dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma – che i periodi presi a riferimento dalla norma sono di per sé stessi straordinari (oltre che estremamente brevi). La prima parte dell'equazione, infatti, richiede di considerare il saldo delle LIPE del periodo pandemico (ottobre 2020/aprile 2021). E' evidente che in quel periodo vi è stata una contrazione dei proventi fatturati che rende la fatturazione del periodo immediatamente successivo



non certo straordinaria o incrementale ma prima di tutto ripristinatoria della situazione di normalità. Il contributo, dunque, così come strutturato si attegna a misura espropriativa piuttosto che impositiva di una manifestazione di capacità contributiva, andando a prelevare anche laddove profitti non ce ne sono, in spregio ai principi di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 e di tutela della proprietà di cui all'art. 42 della Costituzione e all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU.

Questi sinteticamente i motivi ripercorsi dal giudice di merito che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

I temi che, a questo punto, si pongono attengono, innanzitutto, all'atteggiamento che terrà la Corte Costituzionale, in particolare in merito alla valenza retroattiva di un eventuale dichiarazione di illegittimità della normativa. Scongiuriamo, dunque, una "Robin Hood Tax-bis" in cui chi ha pagato nulla ha ricevuto indietro dallo Stato nonostante la pronta contestazione.

In secondo luogo, ci si chiede quanti dei profili menzionati possano effettivamente trovare applicazione anche con riferimento al nuovo contributo di solidarietà introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che è affetto da altrettanti vizi ed errori.

Insomma, siamo appena all'inizio di un lungo percorso di contenzioso. Prima che la Corte Costituzionale si pronunci passeranno mesi, se non anni. Nel frattempo, gli operatori, forti anche di questo rinvio, correranno a presentare istanze di rimborso, se non ancora fatte, e ad attivare i giudici tributari. D'altronde, come si diceva per la Robin Tax, da un lato, non bisogna farsi scendere i termini e, dall'altro, è importante essersi attivati prima della sentenza costituzionale. Questo non solo per il primo contributo ma, con buona probabilità, anche per il secondo. Chissà se si aprirà un tavolo di dialogo con il legislatore e si lascerà il pallino alla dea bendata.

***AndPartners Tax and Law Firm**